



“Consiglio regionale della Campania”

Settore Risorse Finanziarie e Strumentali

Determina di Impegno N. 1169 del 26/09/2025

Oggetto: Appalto specifico indetto dal Consiglio regionale della Campania per l'affidamento del “Servizio quadriennale di vigilanza armata delle sedi del Consiglio regionale della Campania”, CIG B10A72508A - pubblicato nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per i servizi di vigilanza ID 2679, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma acquistinrete.it –rideterminazione impegni di spesa.

Elenco firmatari

Diego Luongo - Settore Risorse Finanziarie e Strumentali

Francesco Crisci - Settore Risorse Finanziarie e Strumentali



Consiglio regionale della Campania

Settore Risorse Finanziarie e Strumentali

OGGETTO: Appalto specifico indetto dal Consiglio regionale della Campania per l'affidamento del "Servizio quadriennale di vigilanza armata delle sedi del Consiglio regionale della Campania", CIG B10A72508A - pubblicato nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per i servizi di vigilanza ID 2679, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma [acquistinrete.it](https://www.acquistinrete.it) –rideterminazione impegni di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. Con determina dirigenziale n. 115 del 23 gennaio 2025 si è provveduto a:
- b. prendere atto di quanto indicato nei verbali della Commissione di gara e di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del codice, la gara per l'affidamento del Servizio quadriennale di Vigilanza Armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania, alla società Europolice s.r.l., (P.IVA n. 03188330652) con sede legale in Via Europa 72 – 84083 – Castel San Giorgio – SA, per un importo quadriennale complessivo di € 3.962.650,37 oltre IVA, comprensivo di oneri non soggetti a ribasso;
- c. nominare le unità di personale preposte alla gestione della fase di esecuzione del contratto, anche al fine dell'erogazione dei compensi di cui all'art. 45 del codice;
- d. rideterminare le prenotazioni di spesa richieste con la determina dirigenziale n. 364 del 27 marzo 2024, a valere sulle risorse stanziato al cap. 3122, macroaggregato 103 - piano dei conti finanziario 1.03.02.13.001 – missione 1 – programma 3, per un importo complessivo pari ad € € 5.680.504,84 IVA inclusa;
- e. al momento della pubblicazione dell'appalto specifico *de quo*, avvenuta in data 27 marzo 2024, il portale SDAPA ha inoltrato, in automatico, l'invito ad offrire a tutti gli operatori economici in grado di soddisfare, in tale data, i criteri di selezione ovvero, nel caso specifico, accreditati alla categoria merceologica oggetto di gara "vigilanza armata degli immobili in presenza";
- f. con determina dirigenziale n. 505 del 2.05.2024, in esecuzione del Decreto del Presidente della III Sez. T.A.R. Campania del 28 aprile 2024, n.873 che, in merito al ricorso R.G. n. 1872/2024 proposto dalla società Europolice S.r.l., ha ammesso con riserva tale operatore alla procedura di gara in parola, l'Amministrazione ha prorogato il termine di ricezione delle offerte, originariamente previsto per le ore 10.00 del giorno 6 maggio 2024, differendolo alle ore 12.00 del giorno 16 maggio 2024; detto operatore, avendo conseguito l'ammissione allo SDAPA per la categoria merceologica oggetto della presente gara solo in data successiva alla sua pubblicazione, non aveva ricevuto l'invito ad offrire che il portale telematico inoltra, in automatico, a tutti gli operatori economici che, al momento della pubblicazione di un appalto specifico, risultano accreditati per la specifica categoria merceologica oggetto di gara, come previsto dall'art. 32 del codice;
- g. con ordinanza cautelare n. 00904 del 08.5.2024 il Tar ha confermato in via interinale l'ammissione con riserva alla procedura di gara della ricorrente Europolice S.r.l.;

Preso atto che



Consiglio regionale della Campania

- a. con sentenza n. 4445/2024, pubblicata in data 29/07/2024 il TAR Campania ha accolto il ricorso RG 1872 del 2024, proposto da Europolice S.r.l, e annullato la disposta esclusione della ricorrente Europolice srl dalla gara de qua, nonché i preordinati atti ovvero la lettera di invito e il Capitolato d'oneri (par.6.1.2), nella parte in cui avevano limitato la partecipazione unicamente agli operatori già ammessi in piattaforma al momento dell'inoltro della lettera di invito, dichiarando assorbiti e dunque non vagliati i motivi di ricorso proposti avverso l'attività della Regione;
- b. all'esito della procedura svolta, la Commissione ha proposto al RUP l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto all'operatore Europolice s.r.l., (P.IVA n. 03188330652) con sede legale in Via Europa 72 – 84083 – Castel San Giorgio – SA, la cui proposta è risultata essere la migliore nella graduatoria generata dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico, invitandolo a procedere alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- c. la sentenza del TAR Campania anzidetta è stata oggetto di appello principale da parte della Consip e incidentale da parte della società Europolice s.r.l. innanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 8258/2024;
- d. con determina dirigenziale n. 115 del 23/01/2025, la gara de qua è stata aggiudicata all'operatore Europolice S.r.l.;
- e. con determina dirigenziale n. 158 del 05/02/2025, l'Amministrazione ha integrato il contenuto della determina dirigenziale n. 115 del 23 gennaio 2025, precisando che la stessa, così come il consequenziale contratto a stipularsi, sono sottoposte alla condizione risolutiva dall'accoglimento dell'appello principale, che preveda la legittimità dell'esclusione di Europolice S.r.l. dalla procedura;
- f. la società Cosmopol S.p.A., in qualità di seconda graduata, ha proposto il ricorso R.G. n. 592/2025 innanzi al TAR della Campania, avverso l'aggiudicazione disposta, con contestuale domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti pro tempore adottati dall'Ente; pertanto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 18, comma 4 del Codice dei contratti, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non si è potuto procedere alla stipula del contratto di appalto;
- g. nelle more della decisione del TAR Campania sul ricorso R.G. n. 592/2025 (che sarà discusso nel merito all'udienza fissata per il giorno 22/01/2026, stante la rinuncia delle parti al giudizio cautelare in occasione della camera di consiglio del 23/07/2025), il Consiglio di Stato (Sez. V), con Sentenza n. 5599 del 27 giugno 2025, ha accolto il ricorso principale R.G. n. 8258/2024 presentato da Consip SpA, respingendo di converso l'appello incidentale proposto dalla società aggiudicataria, ritenendo che: *“Contrariamente a quanto statuito dal TAR, dunque, il par. 6.1.2 del Capitolato d'oneri istitutivo dello SDAPA, nella parte in cui limita la partecipazione agli operatori già ammessi in piattaforma al momento dell'inoltro della lettera di invito è perfettamente in linea con l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici.14. Per tutte le ragioni esposte l'appello principale deve essere accolto mentre deve essere respinto l'appello incidentale”*;
- h. in ottemperanza a quanto statuito dal supremo giudice amministrativo, in base a quanto previsto dall'art. 112, comma 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), a tenore del quale: *“I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.”*, l'Amministrazione, con determina dirigenziale n. 798 del 02/07/2025, ha disposto l'esclusione della società aggiudicataria, Europolice S.r.l., disponendo di effettuare le verifiche dei requisiti propedeutici all'aggiudicazione, in capo all'operatore economico secondo graduato, società Cosmopol SpA;
- i. la società aggiudicataria esclusa, mediante proposizione del ricorso R.G. n. 4226/2025 innanzi al T.A.R. Campania, con contestuale domanda cautelare di sospensione degli atti p.t. adottati che è



Consiglio regionale della Campania

stata discussa in data 24 settembre 2025, ha richiesto la revoca della determina dirigenziale n. 798 del 02/07/2025;

- j. il medesimo operatore economico, con ricorso R.G. n. 6213/2025 proposto innanzi al Consiglio di Stato di Roma, ha richiesto la revocazione della Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), n. 5599 del 27 giugno 2025, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 104/2010 (C.p.a.): tale giudizio sarà deciso nel merito nell'udienza fissata per il 25 gennaio 2026 visto che le parti, nella camera di consiglio svoltasi in data 11 settembre 2025, hanno rinunciato di comune accordo al giudizio cautelare;
- k. l'Amministrazione, ultimate le verifiche ex artt. 94,95 e 99 del codice, con determina dirigenziale n. 1142 del 18.09.2025, ha preso atto di quanto indicato nella determina n. 798 del 02/07/2025 e, fatte salve le eventuali determinazioni consequenziali all'esito dei giudizi pendenti R.G. n. 6213/2025 – R.G. n. 4226/2025 ha aggiudicato la gara *de qua* alla società Cosmopol SpA (P.I. N. 01764680649) con sede legale in Avellino (AV) – Contrada Santorelli snc – 83100 – zona industriale Pianodardine, per un importo quadriennale (48 mesi) complessivo di € 4.493.619,20 oltre IVA;

Considerato che

- a. il comma 10 dell'art. 17 del codice così dispone: *“La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.”*;
- b. Il contratto sarà stipulato in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 4 del codice, a mente del quale: *“Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.”*;
- c. Per quanto innanzi, fino alla definizione del giudizio cautelare relativo al ricorso R.G. n. 4226/2025 presentato dalla società Europolice srl, la cui trattazione è stata rinviata a data ancora da stabilirsi, non è possibile procedere alla stipula del contratto d'appalto, e risulta pertanto necessario prorogare il contratto attualmente in essere;

Ritenuto

- a. di dover procedere, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014 ed in conformità a quanto disposto dal punto 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all.4/2 del citato D.Lgs. 118/2011, al disimpegno della somma di € 114.212,82 inclusa iva, dalla prenotazione di impegno n. 642/0 per l'anno 2025, relativa al pagamento del canone del servizio, il cui ammontare è pertanto rideterminato in € 228.425,64, a valere sulle risorse stanziato al cap. 3122, macroaggregato 103 - piano dei conti finanziario 1.03.02.13.001 – missione 1 – programma 3;
- b. di dover procedere, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014 ed in conformità a quanto disposto dal punto 5 del principio contabile applicato



Consiglio regionale della Campania

concernente la contabilità finanziaria di cui all'all.4/2 del citato D.Lgs. 118/2011, a rideterminare in € 1.142.128,21 la prenotazione di impegno n. 12/0 per l'anno 2029, relativa al pagamento del canone del servizio, a valere sulle risorse stanziato al sul cap. 3122, macroaggregato 103 - piano dei conti finanziario 1.03.02.13.001 – missione 1 – programma 3;

Visto

- l'art. 26 dello Statuto;
- la L. 488/99 e smi;
- il D.lgs. 267/2000 e smi;
- la L. 296/2006 e smi;
- la L.R. N. 12/2006 e smi;
- D.lgs. n. 118/2011 e smi;
- il D.lgs. 36/2023;
- la determ. n. 362 del 27.03.2024;
- la determ. n. 115 del 23.01.2025;
- la determ. n. 331 del 14.03.2025;

Determina

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- a. di procedere, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014 ed in conformità a quanto disposto dal punto 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all.4/2 del citato D.Lgs. 118/2011, al disimpegno della somma di € 114.212,82 inclusa iva, dalla prenotazione di impegno n. 642/0 per l'anno 2025, relativa al pagamento del canone del servizio, il cui ammontare è pertanto rideterminato in € 228.425,64, a valere sulle risorse stanziato al sul cap. 3122, macroaggregato 103 - piano dei conti finanziario 1.03.02.13.001 – missione 1 – programma 3;
- b. di procedere, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs.126/2014 ed in conformità a quanto disposto dal punto 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all.4/2 del citato D.Lgs. 118/2011, a rideterminare in € 1.142.128,21 la prenotazione di impegno n. 12/0 per l'anno 2029, relativa al pagamento del canone del servizio, a valere sulle risorse stanziato al sul cap. 3122, macroaggregato 103 - piano dei conti finanziario 1.03.02.13.001 – missione 1 – programma 3
- c. di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità Analitica per il seguito di competenza;

il Responsabile del procedimento
Dott. Diego Luongo

IL DIRIGENTE
Francesco Crisci